

N. 01515/2016REG.PROV.COLL.
N. 08562/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8562 del 2015, proposto da
Giuseppe Freno, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Romolo e
Gabriella Ruggiero, con domicilio eletto presso l'avv. Carlo Rombolà in
Roma, Via Cola di Rienzo, 217;

contro

Rodolfo Tutino, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello e
Matilde Battaglia, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Corbyons in
Roma, Via Cicerone, 44;

nei confronti di

Comune di Brancaleone, n. c. ;

per la riforma

della sentenza del della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ.
STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n. 506 del 2015, resa tra le parti,
concernente permesso di costruire in sanatoria;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rodolfo Tutino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 febbraio 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Romolo, Palmieri per delega di Ruggiero, e Battaglia;

premessi e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Il signor Rodolfo Tutino è comproprietario di un'unità immobiliare sita nel Comune di Brancaleone (RC), in Via Napoli, 6, confinante con la proprietà del signor Giuseppe Freno.

Nel 2005 il signor Freno chiede e ottiene dal Comune il rilascio del permesso di costruire n. 52 per la realizzazione di un intervento di “nuova costruzione come definito dall'art. 3, comma 1, e) del d.P.R. n. 380/2001 consistente nella ristrutturazione di un fabbricato, con totale demolizione e ricostruzione in cemento armato, a tre piani fuori terra oltre seminterrato da adibire a civile abitazione e deposito, da eseguirsi in Brancaleone, Via Napoli, mappale n. 148 del foglio n. 34 del NCT /NCEU”.

Il Comune qualifica l'intervento come “ristrutturazione edilizia” nonostante venga in rilievo, all'atto della ricostruzione dell'edificio, una volumetria maggiore di quella demolita.

Nel 2007 il Freno richiede e consegue il permesso in sanatoria n. 1 sullo stesso fabbricato.

Il Tutino ricorre dinanzi al Tar di Reggio Calabria avverso il permesso di costruire n. 52 del 2005 e il permesso di sanatoria n. 1 del 2007 deducendo in particolare che l'intervento effettuato non poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001.

Con la sentenza n. 58 del 2009 il Tar, dopo avere disposto c.t.u. , accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.

La sentenza (v. p. 4.2.) rileva in particolare che secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta dal Tribunale risulta che: a) a fronte di una volumetria residenziale dichiarata in progetto di metri cubi 264,91 (e “corretta” dal Comune in metri cubi 328,64) è stata realizzata una volumetria di metri cubi 372,72; b) sono stati, inoltre, realizzati volumi tecnici per metri cubi 37,44 ed un garage per metri cubi 97,23, per una volumetria complessiva di metri cubi 507,34, a fronte di una preesistente volumetria pari a metri cubi 264,91; c) negli elaborati progettuali presentati al Comune si fa riferimento ad una ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.p.r. n. 380/2001, mentre, per quanto indicato in ordine all’aumento di volumetria, l’intervento in questione deve considerarsi quale nuova costruzione; d) il Comune ha erroneamente istruito la pratica ritenendola una “ristrutturazione edilizia”, come dimostrato dal fatto che nessuna istruttoria è stata svolta in merito ai previsti spazi per parcheggi, per la sosta, la manovra e l’accesso di autoveicoli e in ordine alla cessione al Comune delle aree relative alla urbanizzazione primaria e secondaria; e) il Comune, inoltre, non ha rilevato la difformità tra quanto dichiarato nella richiesta di permesso e il contenuto degli elaborati tecnici, né ha rilevato l’assenza di elaborati tecnici relativi alla larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti, le distanze, le aree di parcheggio, le rampe di accesso ai locali interrati, la presenza di eventuali volumi tecnici, lo schema di rifornimento dell’acqua potabile e di scarico delle acque bianche e nere, né era stato fatto riferimento alla volumetria sviluppata dal piano seminterrato.

Il Comune considera dunque i lavori eseguiti come di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, assentibile, quando invece vi è stato un incremento volumetrico, una nuova costruzione, non assentibile, in base alle prescrizioni dello strumento urbanistico.

Con la decisione n. 604 del 2014 la IV Sezione di questo Consiglio di Stato

conferma la sentenza del Tar, recependo la tesi dell'appellato secondo la quale il nuovo edificio è difforme rispetto a quello preesistente sia nella cubatura sia nella sagoma, sicché l'intervento non può essere qualificato come ristrutturazione con demolizione ma come nuova costruzione.

Nel merito, la Sezione IV rileva in particolare l'intrinseca perplessità del procedimento che ha condotto all'adozione dei titoli edilizi impugnati: la richiesta di permesso di costruire riguarda un intervento di nuova costruzione, ma è corredato da documenti che fanno riferimento a lavori di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione.

In punto di fatto, non è comunque contestato che il Comune abbia gestito la pratica considerando i lavori richiesti come ristrutturazione.

Non corrisponde alla realtà delle cose che né volumetria, né sagoma sarebbero stati modificati a seguito delle opere compiute sul precedente fabbricato. Quanto alla volumetria, l'unico dato certo – prodotto dalla consulenza tecnica disposta in primo grado – riguarda la volumetria residenziale realizzata, pari a circa 372,72 mc.

Circa la volumetria di partenza non vi è invece chiarezza, ma in ogni caso va considerata superata la volumetria iniziale.

Infatti, a fronte di una volumetria iniziale di 264,91 o 330,62 mc, quella realizzata ammonta a 372,72 mc, con un palese superamento del dato di partenza.

Tale calcolo prescinde dalla considerazione dei volumi tecnici e di quelli destinati a garage, sicché la discussione circa la non computabilità di tali volumi è completamente superflua.

Anche la sagoma del nuovo edificio è diversa da quella originaria.

E' documentato che la nuova costruzione fosse difforme nell'altezza per la parte prospiciente la via Napoli e l'avvenuta sanatoria dell'irregolarità non può incidere sul fatto obiettivo che il nuovo edificio presenta, per effetto di tale variazione, una sagoma diversa da quello originario.

Queste considerazioni non possono essere sovvertite sulla base delle risultanze degli accertamenti compiuti in un parallelo procedimento penale. Infatti, se così fosse, si contravverrebbe al principio fondamentale - introdotto con il nuovo processo penale - della separatezza e del parallelismo dei due accertamenti giurisdizionali, i quali operano in ambiti diversi e con finalità differenti, cosicché la reciproca autonomia dei giudizi è ormai cardine fondamentale, che informa l'intera giurisdizione.

Seguono citazioni giurisprudenziali.

In definitiva, sussistono elementi non controvertibili per ritenere che la nuova costruzione non avesse le caratteristiche della ristrutturazione e che dunque gli atti impugnati fossero affetti da quelle illegittimità che il T.A.R. ha sottolineato.

1.2. Con atto in data 28 marzo 2014 il signor Roberto Cundari, proprietario di suolo in località Torre Sperlongara, premesso che il signor Giuseppe Freno, per ottenere la sanatoria del fabbricato, “abbisogna di ulteriore suolo edificatorio, pari a mq. 65,00..., suolo che dovrà ricadere nella medesima ZTO comunale, ed avere lo stesso indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3,6 mc /mq”, concede in asservimento urbanistico al Freno i 65 mq. di suolo edificatorio in proprietà ricadenti nella zona B3 di ristrutturazione.

Il 31 marzo 2014 il signor Freno presenta domanda di permesso di costruire in sanatoria mediante accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, volta a sanare proprio le opere realizzate in forza dei titoli edilizi annullati all'esito dei giudizi citati sopra.

Il Comune accoglie la domanda rilasciando il permesso in sanatoria n. 2 del 2014, visti l'atto di asservimento e lo strumento urbanistico vigente, vale a dire il p.d.f. approvato con decreto n. 2381 del 12.10.1977.

2. Con ricorso n. 381 del 2014 il Tutino impugna il permesso in sanatoria anzitutto per insussistenza del requisito della doppia conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, posto che l'impugnato permesso di costruire n. 2

del 2014 sarebbe un duplicato del permesso di costruire n. 52 del 2007 e atti successivi, annullati dal Tar nel 2009 con sentenza confermata in appello nel 2014.

Permane dunque il contrasto con la disciplina del programma di fabbricazione, vigente sia all'epoca in cui è stato realizzato l'intervento, e sia all'epoca in cui è stata presentata la domanda di sanatoria; disciplina in base alla quale "in zona B di ristrutturazione" "il piano si attua per intervento edilizio diretto con la possibilità di sostituzione della volumetria edilizia esistente e nel caso di nuova edificazione in lotti liberi con una volumetria pari a 3,6 mc/mq ed un'altezza di m 10,50".

Di qui "l'assenza del requisito della prima conformità".

Inoltre, l'atto di asservimento –cessione di volumetria del 28.3.2014, per 65 mq. , sarebbe inidoneo allo scopo, in primo luogo perché l'area asservita non è limitrofa, e poi perché non è stato verificato se l' "area Cundari" esprima effettivamente una disponibilità volumetrica ulteriore.

Con la sentenza n. 506/2015 il Tar accoglie il ricorso (v. p. 4. sent.) e annulla il permesso in sanatoria n. 2 del 2014, e ciò sull'assunto che il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato in assenza del presupposto della "doppia conformità" di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Il giudice di primo grado rileva in primo luogo che dalla documentazione acquisita risulta che l'intervento è stato a suo tempo eseguito in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti al momento della realizzazione dell'opera.

A questo riguardo, in sentenza sono riprodotti i punti salienti della motivazione della pronuncia del Tar n. 58/2009, confermata in sede d'appello, dalla quale emerge che le opere, costituenti, in realtà, "una nuova costruzione", risultavano in contrasto sin dall'origine con le previsioni dello strumento urbanistico, in quanto eccedenti la volumetria assentibile e

comunque non erano dotate, tra l'altro, degli spazi a parcheggio.

La fondatezza di questo rilievo comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Inoltre, e in ogni caso, l'atto di asservimento e di cessione di volumetria 28 marzo 2014 è inidoneo allo scopo dato che vi è una distanza significativa tra il "fondo Freno" e il "fondo asservito Cundari", situato, quest'ultimo, a Torre Sperlungara, sul lato opposto della Marina di Brancaleone, su area separata dal terreno di proprietà del Freno da alcune strade e da abitazioni. Tale circostanza (unitamente al fatto che non risulta che il Comune abbia effettivamente verificato se il terreno, già edificato, del signor Cundari esprima una ulteriore volumetria, possibile oggetto di cessione) comporta ad un tempo l'accoglimento della censura direttamente rivolta al provvedimento impugnato di sanatoria, circa la carenza di istruttoria e di motivazione (sulla effettiva sussistenza dei presupposti necessari per computare il terreno "de quo" per il calcolo della volumetria disponibile), nonché la connessa censura per la quale non risulta la conformità delle opere realizzate alle previsioni urbanistiche.

3. Ciò posto, il Freno ha appellato la sentenza con un motivo articolato in censure specifiche sintetizzabili come segue. I) Nel dedurre travisamento dei fatti e dei presupposti, l'appellante rileva che Tar e Consiglio di Stato, nel 2009 e nel 2014, si sono limitati a qualificare l'intervento realizzato –non come una ristrutturazione ma- come una nuova costruzione, atteso che il nuovo fabbricato era diverso dal precedente per volume e sagoma, ma non hanno statuito alcunché sulla conformità, o sulla difformità, dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico vigente, vale a dire al programma di fabbricazione; sub II) –idoneità dell'atto di asservimento ai fini della conformità urbanistica della nuova costruzione –omessa attività istruttoria, ad avviso dell'appellante erra la sentenza nel ritenere inutilizzabile l'atto di asservimento urbanistico prodotto, dato che sia il

fondo asservente (Cundari), sia il fondo asservito (Freno) sono caratterizzati da congruità e omogeneità sul piano urbanistico e territoriale. Entrambi infatti ricadono nella medesima ZTO B3 di ristrutturazione, e nella medesima Insula abitativa I2, e possono considerarsi parti dello stesso comparto unitario entro cui si trovano; tra i due fondi, distanti circa 300 metri, sussiste una “vicinanza effettiva e significativa”.

A sostegno dell'ammissibilità dell'asservimento anche in situazioni come quella in esame nell'appello viene richiamato l'art. 37 bis della l. reg. n. 19 del 2002, introdotto con l'art. 9 del Piano casa regionale –l. reg. n. 21 del 2010, in tema di demolizione e di ricostruzione di edifici, con delocalizzazione e riconoscimento di volumetrie supplementari, sempre che la delocalizzazione avvenga su un'area avente una destinazione d'uso omogenea rispetto a quella dell'edificio demolito; sub III) –pretesa carenza di istruttoria del Comune non provata in atti, e prova negativa impossibile da rendere, con violazione del diritto di difesa, si sostiene che l'area asservita Cundari è tutt'altro che incapiente, e che la disponibilità edificatoria dell'area asservita preesisteva sin dal 2005. L'atto di asservimento, che non richiede forma scritta “ad substantiam”, non era stato prodotto in precedenza solo perché non richiesto dal Comune. Viene ribadita l'istanza di ammissione di prova testimoniale, avanzata in primo grado, dell'ing. Cundari, con la forma prevista dall'art. 63, comma 3, cod. proc. amm. , sulle circostanze indicate nell'atto d'appello; sub IV) –assenza di qualsivoglia supporto probatorio nella sentenza impugnata, l'appellante osserva che la questione della conformità dell'intervento edilizio rispetto alle norme del p.d.f. , inclusa la congruità funzionale dei due fondi asserviti e la questione dell'eventuale incapienza del fondo asservito, doveva essere sottoposta a c.t.u. , considerato anche che il consulente della Procura della Repubblica, in sede di procedimento penale, nel 2005 aveva ritenuto l'intervento conforme alla disciplina urbanistico –edilizia vigente con

riferimento al momento della realizzazione del manufatto. Nell'appello (v. da pag. 9), sulla base di una esposizione minuziosa delle norme del programma di fabbricazione relative alla ZTO B –art. 11 e seguenti (v. doc. 5 fasc. Freno), viene ribadita la conformità urbanistico –edilizia della costruzione e quindi la legittimità del permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 2014. Nell'atto di gravame si contesta che il programma di fabbricazione, in zona B di ristrutturazione, preveda unicamente la possibilità di sostituzione della volumetria edilizia esistente e nuove costruzioni in lotti liberi, con una volumetria pari a 3,6 mc / mq, e un'altezza di m 10,50.

Il signor Tutino si è costituito per resistere.

Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

In prossimità dell'udienza di discussione del ricorso le parti hanno prodotto documenti e memorie difensive a sostegno delle rispettive posizioni.

All'udienza del 4 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L'appello è infondato.

La sentenza impugnata merita di essere confermata.

4.1. I profili di censura riassunti sopra ai punti I) e III) vanno esaminati e decisi in maniera congiunta, posto che entrambi s'incentrano su una stessa questione, che attiene all'affermata conformità dell'intervento rispetto alla disciplina urbanistico –edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto (cfr. art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001).

Le parti concordano nel rilevare che il giudice amministrativo, nel 2009 e nel 2014, ha considerato illegittima la qualificazione compiuta dal Comune dell'intervento eseguito come ristrutturazione edilizia ex art. 3/d) del d.P.R. n. 380 del 2001, anziché come nuova costruzione, avuto riguardo all'incremento volumetrico effettivamente assentito e realizzato (v. sopra, punti 1.1. e 1.2.).

L'intervento edilizio di nuova costruzione era stato infatti strumentalmente

presentato dal Freno come di ristrutturazione edilizia.

Su questo non solo la parte appellata ma anche l'appellante concordano.

A ciò occorre aggiungere che, a differenza di quanto ritiene il Freno, le sentenze del 2009 e del 2014, nel definire l'intervento assentito ed eseguito come di nuova costruzione, venendo in evidenza un aumento, significativo, di volumetria, hanno rilevato, in maniera chiaramente deducibile dalle motivazioni delle pronunce e dagli atti di causa, compreso il riferimento, compiuto nella parte in Diritto della sentenza del Tar n. 58 del 2009, alla stessa relazione tecnica allegata dal Freno all'istanza del 2005 di rilascio del permesso di costruire, nella quale si affermava che il programma di fabbricazione stabiliva in zona B mere sostituzioni volumetriche e la realizzazione di nuove costruzioni solo su lotti liberi; il giudice amministrativo, si diceva, ha rilevato l'assenza del requisito della "prima conformità urbanistica", con riferimento cioè all'epoca della realizzazione dell'opera, in rapporto al programma di fabbricazione che in zona B di ristrutturazione risulta consentire la sostituzione della volumetria edilizia esistente e ammettere, sì, nuove edificazioni, con un indice di 3,6 mc / mq, soltanto però su lotti liberi, ipotesi che nel caso in esame certamente non ricorre.

Del resto, l'art. 11) del p.d.f. denomina l'area di Brancaleone Marina "Insula di ristrutturazione I2".

Detto altrimenti, il permesso di costruire n. 52 del 2005, e sue successive varianti, è stato annullato in sede giurisdizionale proprio perché veniva assentito un intervento (comportante aumento volumetrico) non ammissibile in base al programma di fabbricazione, circostanza coperta dal giudicato.

Con la sentenza impugnata non si è fatto altro che constatare che l'assenza della prima conformità era già stata acclarata con le sentenze del 2009 e del 2014.

E a conferma della carenza del presupposto della “prima conformità urbanistica” vi è la circostanza, giustamente messa in risalto dall’appellato, che lo stesso Freno soltanto nel marzo del 2014, vale a dire pochi giorni prima della presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva deciso di formalizzare l’atto di asservimento urbanistico mancando, in ogni caso, e con ogni evidenza, la volumetria necessaria per una “nuova” costruzione.

Tanto basta per considerare illegittimo il permesso di costruire n. 2 del 2014 per violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo sufficiente l’assenza di una delle due conformità perché una sanatoria sia illegittima, e per confermare quindi la sentenza.

4.2. Nonostante le considerazioni esposte sopra appaiano decisive ai fini della reiezione del gravame, si ritiene di dover esaminare ugualmente la questione (sub III) della idoneità e utilizzabilità dell’atto di asservimento urbanistico -volumetrico di una porzione del “terreno Cundari”, in relazione alla verifica di conformità dell’intervento rispetto alle prescrizioni dello strumento urbanistico.

E’ infatti sul’atto di asservimento urbanistico Cundari / Freno che si basa il parere, favorevole al rilascio del permesso di costruire n. 2/2014, reso dal responsabile dell’Area tecnica del Comune.

Al riguardo l’appellante (v. p. 1.3.-III) sostiene in sintesi che sussiste “omogeneità urbanistica” di entrambi i fondi; che occorre avere riguardo alla ZTO di riferimento –stesso comparto di riferimento; e che “l’area Freno” e “l’area Cundari” si trovano entrambe in ZTO B3 di ristrutturazione -Insula abitativa I2, sicché sussiste una “vicinanza effettiva e significativa” anche se la distanza tra i terreni supera i 300 metri, come ammette lo stesso Freno.

Diversamente da ciò che si afferma nell’atto di appello, l’asservimento volumetrico è inidoneo allo scopo e ciò ridonda, qualunque sia la “lettura”

che si intenda dare alle norme del programma di fabbricazione, non del tutto perspicue, a conferma della difformità dell'intervento sul piano urbanistico –edilizio.

Non può ritenersi cioè "acquisita" la volumetria mancante che avrebbe potuto colmare il vuoto volumetrico tra l'originaria volumetria a disposizione del Freno e quella illegittimamente realizzata.

In via preliminare e in termini generali va rammentato che la giurisprudenza amministrativa, per la legittimità della cessione di cubatura, richiede non solo l'omogeneità d'area territoriale ma anche la contiguità dei fondi, e ha riconosciuto utilizzabili asservimenti riferiti ad aree, anche se non contigue sul piano fisico, vicine però in modo significativo.

Per taluni riferimenti giurisprudenziali va fatto rinvio ad esempio a Cons. Stato, Sez. VI, n. 6734 del 2003, sulla distanza di 35 m. come “effettiva e significativa vicinanza” tra fondi; conf. , in una fattispecie in cui la distanza oscillava tra i 21 e i 40 metri, Tar Sicilia –Catania, n. 4113 del 2010; tra i 25 e i 30 metri, Tar Puglia –Lecce, n. 776 del 2012.

Nel caso in esame risulta esservi una distanza significativa tra i due fondi, di oltre 300 metri, come ammette lo stesso appellante; né viene contestato che “il terreno di proprietà del signor Cundari si trova in località Torre Sperlungara, dal lato opposto della Marina di Brancaleone, ed è separato dal terreno del (Freno) da alcune strade e da abitazioni”.

Non può inoltre assumere rilievo alcuno a favore dell'appellante la “prassi”, invalsa a Brancaleone (v. nota del Comune prot. n. 8118 del 10 dicembre 2015, in atti), di riconoscere valide, ai fini dell'asservimento urbanistico, distanze “tra particella asservita e particella asservente” anche di 400 -500 m. .

Di qui la non idoneità e, in definitiva, l'irrilevanza dell'atto di asservimento. Quanto poi al richiamo, operato dall'appellante, a sostegno dell'ammissibilità dell'asservimento su fondi anche non vicini, all'art. 37 bis

della l. reg. n. 19/2002, introdotto con l'art. 9 del "Piano casa Calabria", di cui alla l. reg. n. 21 del 2010, in tema di demolizione e di ricostruzione con delocalizzazione e riconoscimento di volumetrie supplementari, sempre che la delocalizzazione avvenga su un'area avente una destinazione d'uso omogenea, bene l'appellato replica a questo riguardo che si tratta di una disciplina peculiare in tema di perequazione urbanistica, estranea al "thema decidendum" e mai venuta in discussione al momento della domanda del 2014, con conseguente, non consentito, ampliamento dell'oggetto del giudizio.

Sulla base delle considerazioni esposte perde spessore la questione se l'area Cundari esprimeva effettivamente una disponibilità volumetrica ulteriore; se l'area asservita aveva cioè capienza, o no.

Su quest'ultimo punto, in ogni caso, vero è che, trovando il permesso di costruire in sanatoria, nell'impostazione seguita dal Comune, la sua ragione giuridica nell'atto di asservimento urbanistico, era onere dell'amministrazione (non in giudizio, ma nel corso del procedimento amministrativo) accertare che il fondo cedente la volumetria non fosse saturo; e che, poiché nulla in proposito si rinviene negli atti assunti dall'amministrazione, il Tar ha correttamente dato atto del difetto di istruttoria e di motivazione sul punto.

D'altra parte, è vero anche che dagli atti di causa risulta al riguardo l'esistenza di una disponibilità volumetrica, e che l'area Cundari risulta tutt'altro che satura.

Ma, in definitiva, come osservato sopra, tutto ciò perde rilievo a fronte della decisiva infondatezza dei profili di censura sub I), II) e IV) (il che, tra l'altro, esime il Collegio dall'assumere posizione sulla ammissibilità delle produzioni documentali dell'appellante del dicembre del 2015).

Dalle considerazioni esposte sopra discende poi l'irrilevanza delle richieste istruttorie rinnovate con l'atto d'appello.

In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza appellata va confermata. Nonostante ciò, talune singolarità delle questioni trattate giustificano in via eccezionale la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 4 febbraio 2016 e del 7 aprile 2016, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)